

VERBALE N. 1/2022



COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 13/10/2020,

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 “Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione” il quale:

- al comma 1. sancisce che *“Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- al comma 2 sancisce che: *“le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*
- al comma 4 sancisce che: *“i sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*.

RICHIAMATO il proprio verbale n. 30 del 26/11/2021, relativo al parere favorevole rilasciato in merito alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato dal consiglio comunale dell'ente, con deliberazione n. 52 del 16/12/2021;

RICHIAMATO l'art.1 commi da 583 a 587 della Legge 234/2021, con la quale sono state incrementate le indennità degli amministratori comunali, e vista la DGC n. 4 del 13/01/2022 con la quale la Giunta comunale ha espresso indirizzo in merito all'applicazione di tali norme, con scelta di non anticipare all'anno 2022, le indennità previste a regime nell'anno 2024, come facoltà concessa dal comma 584 della citata legge;

DATO ATTO che da un'analisi della relazione illustrativa del DDL bilancio 2022 - 2024 lo Stato contribuirà al sostenimento della sola indennità di funzione, mentre non appare coperta la maggior spesa derivante dall'Irap che l'ente versa sulle indennità di funzione dei propri amministratori;

CONSIDERATO che si rende necessario per l'Ente provvedere a variazioni al bilancio 2022-2024 al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 commi da 583 a 587 della legge 234/2021 sopra richiamata, al fine di provvedere al pagamento dei costi derivanti dall'incremento delle indennità del sindaco, vice-sindaco e assessori del comune, nella misura percentuale prevista dal comma 584, senza anticipo della misura integrale al 2022;

VISTO inoltre che si rende necessario per l'Ente provvedere a variazioni al bilancio 2022-2024 al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 commi da 583 a 587 della legge 234/2021 a, al fine di provvedere al pagamento dell'incremento delle indennità del sindaco, vice-sindaco e assessori del comune, nella misura percentuale prevista dal comma 584, senza anticipo della misura integrale al 2022;

VISTA la necessità di procedere con l'adozione di cui alla proposta di deliberazione in oggetto, al fine di procedere anche al finanziamento di spese d'investimento nonché di altre spese necessarie a garantire la funzionalità dei servizi, come da richiesta degli uffici comunali;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ricevuta, di cui all'oggetto, che sarà approvata nella prossima seduta di Consiglio Comunale, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2022-2024 da apportare e degli altri allegati;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 50 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024 e relativi allegati,
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 111 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato lo stralcio del piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa- ART. 169 D.LGS 267/2000;

VISTO

- L'art. 175 c. 3 del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2022-2024, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio 2022-2024;
- che non risulta applicata al bilancio di previsione 2022 alcuna quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato o accantonato 2021;
- La proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2022-2024, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2022-2024, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2022 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- che il bilancio 2022-2024, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto come dimostrato anche nell'allegato C) alla proposta in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2022 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024 con la proposta di deliberazioni di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- Che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2022-2024, non risultano singolarmente di importo superiore a € 100.000,00 e pertanto non è necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024, in conseguenza dell'inserimento di tali opere nel bilancio di previsione 2022;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2022.

CONSIDERATO che gli stanziamenti di competenza del bilancio 2022-2024, rispettano i limiti di finanza pubblica previste dalle norme vigenti, anche in seguito alle variazioni al bilancio 2022-2024 approvate con la presente deliberazione, come evidenziato nell'allegato C);

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta avente per oggetto: "1^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024" e relativi allegati.

lì, 19/01/2022

IL REVISORE UNICO
(dott. Stefano Bigi)

